TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. La presente ipotesi di contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "I.C. "E. Fermi" di Reggio Emilia.

2. La presente ipotesi di contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2024/25, 2025/26, 2026/27, e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.30 comma 4 lettera c) del CCNL 2019/21 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF e a quanto previsto dall'art.3, comma 5, del CCNI sulla mobilità. fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.

3. La presente ipotesi di contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2024/25, pertanto trova applicazione a far data dalla sottoscrizione dell'atto e fino al 31 Agosto 2025.

4. La presente ipotesi di contratto, qualora non sia disdetta da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2025, resta temporaneamente in vigore fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.

5. La presente ipotesi di contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo o richiesta di una delle parti.

6. La presente ipotesi di Contratto Integrativo è finalizzata al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente, educativo ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.

Art.2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

7. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione della presente ipotesi di contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.

1. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.

2. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi di norma entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Bacheca sindacale e documentazione

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione per ogni plesso dell'istituzione scolastica di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente all'attività della RSU, in collocazione idonea e concordata con la RSU stessa e precisamente (elencare di seguito le varie forme di agibilità sindacale, ad esempio):

- nella sede centrale;

- nella bacheca digitale sul sito della scuola;

- in uno spazio dedicato di ciascun plesso dell'istituto;

2. La RSU ha diritto di affiggere o pubblicare, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico ai sensi dell'art.5 del CCNQ 4/12/2017 sulle prerogative sindacali. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU;

3. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, per e-mail, ecc;

4. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi o pubblicati nella specifica bacheca sindacale;

Art. 5 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt.10 e 16 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dagli artt.10 e 18 del CCNQ 04/12/2017 CCNL.

2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. o dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di 5 giorni.

3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima

   Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:

   a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;

   b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 6 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.

4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 7 – Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale dell'istituto scolastico per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa e, comunque nel corso dell'ordinario orario di apertura dell'istituto.

2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti o in segreteria.

3. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con accesso ad Internet oltre che di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Art. 8 – Trasparenza amministrativa

1. Copia dei prospetti relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art.5 CCNL 2019/21 secondo le modalità previste dall'art.30, comma 10, lettera b3). Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, salvaguardando in ogni caso, la tutela della privacy e della riservatezza.

Art. 9 – Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva.

Art. 10 – Assemblee sindacali

1. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi dell'art.4 del CCNQ 04/12/2017 e dell'articolo 31 del CCNL 2019/21, ovvero a una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto.

2. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica; se l'assemblea ha carattere provinciale si svolgerà secondo le indicazioni del relativo contratto Regionale.

3. Le assemblee sindacali possono svolgersi con modalità a distanza.

4. La convocazione dell'assemblea contenente la durata, la sede e l'ordine del giorno è resa nota almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.

5. Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di 6 giorni può essere ridotto a 3 giorni.

6. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato mediante affissione all'albo fisico o telematico nello stesso giorno in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione.

7. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere e precisamente dalle ore 8.00 alle ore 10.00 oppure dalle ore 14.10 alle ore 16.10.

8. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

9. È obbligo del personale dichiarare la propria intenzione di partecipazione all'assemblea sindacale se svolta nel proprio orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve rimanere disponibile, di norma, per almeno 5 giorni al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati. La mancata adesione entro il termine stabilito dal

CCNL verrà considerata come non partecipazione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato regolarmente in servizio. La dichiarazione è irrevocabile.

Art. 11 – Svolgimento delle assemblee sindacali

1. II Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.

2. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

3. Ai sensi dell'art.30, comma 4 lettera c10) la contrattazione di istituto individua il contingente di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla Scuola e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale finalizzato a garantire, comunque, la più larga partecipazione agli interessati.

4. La contrattazione di istituto, per l'individuazione del personale tenuto a garantire il servizio, adotta i seguenti criteri: verifica prioritaria della disponibilità dei singoli, sorteggio, rotazione nel corso dell'anno scolastico), e individua il relativo contingente costituito da: 1 o 2 collaboratori scolastici, a seconda dell'ordine di scuola.

Art. 12 – Sistema delle relazioni sindacali di istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali firmatari del CCNL 2019/21, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.

2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.

3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art.30 del CCNL 2019/21 prevede i seguenti istituti:

a) Contrattazione integrativa (art.30, comma 4, lettera c));

b) Confronto (art.30, comma 9, lettera b));

c) Informazione (art.30, comma 10, lettera b)).

4. Gli incontri sono convocati di intesa tra il Dirigente Scolastico e la RSU e, eventualmente, si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti.

5. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2019/21 con un preavviso, di norma, di almeno 15 giorni.

6. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Art. 13 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

   - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);

   - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2), ivi comprese di quelle relative all'art. 1, comma 126, della Legge 107/2015 (ex bonus docente), confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione (L.160/2020);

   - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

   - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);

   - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);

   - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);

   - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8). Nel caso in cui, per disposizioni delle autorità competenti venga disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, dovrà darsi piena attuazione a quanto previsto dall'Ipotesi di CCNL sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritto in data 25 ottobre 2020 ed in particolare all'art. 3, comma 3;

   - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

4. È, inoltre, oggetto di contrattazione:
   - La misura del compenso per gli incarichi specifici conferiti al personale ATA ai sensi dell'art.54 del CCNL 2019/21;
   - per il personale docente la determinazione dei compensi, anche stabilita in misura forfettaria, per la remunerazione delle ulteriori ore di formazione rispetto a quanto previsto dall'art.44, comma 4, del CCNL 2019/21;
   - i criteri di attribuzione dei compensi ai docenti, a tempo determinato e a tempo indeterminato per il servizio prestato nelle piccole isole, tenendo conto che, per i docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie, gli stessi sono determinati in proporzione ai giorni di effettivo servizio (art.1, comma 770, L.234/2021);
   - i criteri di attribuzione dei compensi per la valorizzazione della professionalità dei docenti e per la continuità didattica e il servizio in zone a rischio spopolamento, povertà socio-economica, culturale e dispersione (art.1, comma 592, L.205/2017 e art.10, comma 5, D.L.123/2023);
   - la determinazione dell'indennità di disagio degli assistenti tecnici del primo ciclo (art.77 del CCNL 2019/21);

- fatto salve le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli Organi Collegiali relative all'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, l'assegnazione dei posti dell'istituzione scolastica situati in comuni diversi rispetto a quello sede di organico, salvaguardando la continuità didattica e il criterio del maggior punteggio nella graduatoria di istituto e le eventuali precedenze previste da specifiche disposizioni di legge (art.3, comma 5, CCNI mobilità 2022/23 – 2024/25).

3. È, infine, oggetto di contrattazione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.

Art. 14 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

   - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, anche con riferimento ai criteri per l'individuazione del personale destinato a prestare il proprio servizio in modalità agile, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il FMOF;

   - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);

   - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);

   - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo in particolar modo, e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre dieci giorni. Gli incontri si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata previo accordo tra le parti.

4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 15 – Informazione

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2019/21, l'informazione, ai sensi dell'art.5 comma 1 del CCNL 2019/21, è resa, preventivamente e in forma scritta, dall'Amministrazione ai soggetti sindacali firmatari del CCNL 2019/21 e alla RSU al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.

2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:

- la proposta di formazione delle classi e degli organici;

- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;

- i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 78 del CCNL 2019/21 (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo

erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e, fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2019/21 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata il più rapidamente possibile.

CAPO II – LA COMUNITÀ EDUCANTE

Art. 16 – La comunità educante e democratica

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94.

CAPO III – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA

Art. 17 – Incontro di inizio anno con il personale ATA

1. Ai sensi dell'art.63, comma 1, CCNL 2019/21 "All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal Dirigente Scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017".

Art. 18 - Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)

1. Nel caso in cui singoli plessi dell'istituto siano sede di elezioni, il personale ivi impiegato è da considerarsi in sospensione dal servizio, data l'indisponibilità della sede stessa ove esplicare il proprio incarico. Sarà regolarmente in servizio solo il personale assegnato a plessi non sedi di seggio.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 19 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. In assenza di specifiche professionalità o di dichiarate disponibilità, il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dal CCNL del comparto scuola vigente.

2. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 20 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

4. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma del vigente CCNL del comparto scuola. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra scuola vengono remunerate dall' Istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – PERSONALE ATA E DOCENTE

Art. 21 – Ore straordinarie del personale ATA

Rientrano nella casistica del lavoro straordinario in particolare:

- le ore svolte in sostituzione di personale assente e non sostituito con personale esterno: in tal caso vengono riconosciute fino a 2 ore aggiuntive al lavoratore (o divise tra più lavoratori) a cui viene assegnato il reparto o l'attività del personale assente;

- le riunioni e le iniziative non programmate all'inizio dell'anno scolastico;

- gli interventi di emergenza;

- le ore straordinarie (sempre da autorizzare e concordare preventivamente) saranno omogeneamente distribuite tra il personale disponibile;

- secondo il principio della compensazione, il singolo lavoratore ha il diritto di chiedere, per la totalità delle ore di straordinario prestate, il recupero compensativo in luogo della retribuzione spettante. Il recupero dovrà avvenire, in accordo col DSGA, nei momenti di minor carico di lavoro oppure (ogni periodo di recupero non potrà superare le 36 ore continuative) durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, durante i quali deve essere comunque garantita in Istituto la presenza di almeno 2 collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi. Tali recuperi saranno gestiti nel piano ferie di cui al successivo art. 25. Per i recuperi derivanti dai rientri pomeridiani degli assistenti amministrativi si concorda che la fruizione dovrà avvenire, di norma, entro 30 giorni dalla prestazione.

Art. 22 – Orario di lavoro del personale ATA

- L'orario di lavoro del personale ATA si articola ordinariamente in 36 ore settimanali su 6 giorni e per 6 ore consecutive, come da Piano di Lavoro.

- Per migliorare l'efficienza e la produttività dei servizi, sarà possibile articolare il monte ore settimanale in base alle seguenti ipotesi:

  - orario distribuito in 5 giorni nelle scuole primarie "MONS. CANOSSINI", "VASCO AGOSTI" e "SAN G. BOSCO" e nella Scuola dell'Infanzia "SAN DOMENICO SAVIO";
  - turnazione su 6 giorni settimanali nella sede della scuola secondaria di primo grado "E. FERMI":

- L'orario di lavoro ordinario su cinque giorni e la turnazione sono regimi orari definiti e pertanto non sono modificabili in caso di assenza del dipendente.

- Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche tutto il personale effettuerà, di norma, l'orario ordinario su 6 giorni settimanali di 6 ore ciascuno.

- Considerato che all'interno dell'istituzione scolastica esistono le condizioni oggettive per applicare la riduzione a 35 ore dell'orario settimanale di lavoro, in riferimento articolo 55 CCNL Scuola del 29/11/2007, si procede in relazione agli orari di apertura e all'organizzazione delle singole sedi per il personale che si avvicenda nei turni previsti delle seguenti sedi:

a. Sede secondaria "ENRICO FERMI" n. 4 unità di personale coinvolto;

b. primaria" MONSIGNOR CANOSSINI" Villa Sesso n. 5 unità di personale coinvolto;

c. primaria "VASCO AGOSTI" San Prospero n. 3 unità di personale coinvolto.

- Il prospetto analitico della suddivisione degli incarichi, dei reparti, della dislocazione nei plessi e dell'orario di lavoro è allegato al Piano di lavoro del Personale ATA.

- Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche è possibile la chiusura dell'istituzione scolastica nelle giornate prefestive, in base al calendario di anno in anno deliberato dal Consiglio di Istituto e all'esito del sondaggio effettuato tra il personale ATA. Nei giorni di chiusura prefestiva i lavoratori presenteranno domanda di recupero e/o ferie.

Art. 23 – Sostituzione personale ATA (Collaboratori Scolastici)

Il personale assente viene sostituito di norma con personale supplente temporaneo attinto dalle vigenti graduatorie di Istituto dopo n. 7 giorni di assenza, salvo i casi in cui dovesse risultare pregiudicato il regolare servizio.
Nelle giornate in cui non è consentita la sostituzione con i supplenti si ricorre a forme di riorganizzazione (mediante intensificazione) del servizio all'interno dell' Istituto e/o all'attribuzione di ore straordinarie e secondo opportune istruzioni previste nel piano di lavoro.

Art. 24 – Sostituzione personale docente

La sostituzione di docenti assenti può avvenire da parte dei docenti in servizio nella scuola per un periodo di assenza fino a 10 giorni, ai sensi e per gli effetti dei commi 332 e 333, art.1 L.190/2015 e del comma 85, art.1, L.107/2015, applicando uno dei seguenti criteri sulla scorta delle esigenze scolastiche valutate dai referenti per le sostituzioni interne, come concordato con l'amministrazione:

- Docenti con ore da recuperare (permessi brevi…);
- Docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti;
- Docenti disposti ad effettuare cambi turno;
- Docenti di potenziamento, non impegnati in progetti;
- Docenti di sostegno, in assenza dell'alunno con disabilità;
- Docenti di sostegno, se il collega assente è parte dello stesso Consiglio di Classe, previa valutazione del DS sulla base delle gravità evidenziate nella classe.

Art. 25 – Piano delle Ferie

- Sulla base delle richieste avanzate per iscritto entro il 30/04 di ogni anno, il Dirigente Scolastico valuta il piano annuale delle ferie/recuperi.

- Entro il 31/05 di ogni anno sarà data comunicazione ad ogni dipendente ATA del piano ferie complessivo dell'istituzione scolastica.

- Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta del/dei dipendente/i disponibile/i; in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio di rotazione annuale per accordare a tutti 15 gg. di ferie continuative (come da contratto), tenendo conto di eventuali situazioni di vincolo oggettivo, ad esempio consentire ferie coincidenti col coniuge o convivente. Nei periodi estivi i collaboratori scolastici possono essere spostati in sedi prive di personale.

- L'eventuale variazione del piano approvato, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per gravi esigenze di servizio, motivate in forma scritta da parte del Dirigente Scolastico.

- Le festività soppresse sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e preferibilmente nei periodi di sospensione delle lezioni (in aggiunta alle ferie).

- Le giornate di ferie e recupero non si effettuano di norma nei mesi di maggiore intensità del lavoro: giugno (almeno fino al 15) e settembre.

- Il personale a T.I. può conservare fino a 5 giorni di ferie dell'a.s. in corso, da utilizzare a parziale copertura delle giornate di sospensione delle lezioni relative all'a.s. successivo.

TITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 26 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

    - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;

    - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

    - l'orario di entrata non potrà essere successivo di 30 minuti rispetto all'orario di inizio delle lezioni;

    - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione del turno.

Art. 27 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL Scuola 2016/18 (art. 22, comma 4, punto c8) e delle esigenze di funzionamento dell'istituto si individuano le seguenti modalità di applicazione.
2. L'istituzione scolastica, per motivi comprovati di urgenza, può comunicare con il proprio personale via mail, telefono di servizio, telefono cellulare personale.
3. Il personale può utilizzare gli strumenti di comunicazione individuali durante il proprio orario di servizio, escludendo la possibilità di ricorso a tali strumenti nei giorni festivi e nelle ore notturne.
4. Nel caso di utilizzo del proprio dispositivo personale, il lavoratore deve aver espressamente autorizzato l'amministrazione a tali forme di comunicazione.
5. Nel caso in cui le autorità competenti, al fine di contenere il rischio di contagio, dispongano l'attivazione della DDI, vengono concordate le seguenti misure:
    - Le comunicazioni di servizio rivolte ai docenti avverranno prioritariamente tramite e-mail o registro elettronico, con un preavviso di almeno 2 giorni;
    - Nel caso in cui il personale debba essere contattato per motivi di urgenza, la comunicazione non potrà avvenire comunque prima delle ore 7.30 e non dopo le ore 18.30, salvo imprevisti o emergenze sopravvenute;
    - Le riunioni degli organi collegiali, secondo il piano delle attività già deliberato, potranno essere convocate non oltre le ore 17.00 dei giorni dal lunedì al venerdì, salvo casi di comprovata urgenza;
    - Il personale ATA impiegato eventualmente in modalità agile rispetta il proprio orario di servizio, come previsto dall'annuale piano delle attività del personale ATA.

Art. 28 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA saranno accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.

2. Tale addestramento sarà inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 29 – Risorse

Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- finanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.54, comma 4 del CCNL 2019/21;
- finanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal M.I.M. (compresi i fondi relativi alla valorizzazione del personale di cui all'art.1, comma 249, Legge 160/2019);
- risorse per la pratica sportiva;
- ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
- progetti nazionali e comunitari;
- funzioni miste (provenienti dagli EE.LL.);
- eventuali residui anni precedenti;
- fondi per la continuità didattica e la valorizzazione della professionalità docente e servizio in aree disagiate (art.1, comma 592 della L.205/2017 e art.10, comma 5 D.L.123/2023);
- fondi derivanti da altre eventuali disposizioni di legge che destinano specifiche risorse al FMOF (art.78, comma 2, lettera d del CCNL 2019/21);
- A partire dall'anno scolastico 2024/25, l'indennità di direzione, parte variabile, dei Dsga è determinata applicando la tabella di cui all'art.2, comma 1, nr.8 del CCNI per il FMOF dell'anno scolastico 2024/25.

Art. 30 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono così suddivisi:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica € 44.159,74 LD;
b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 1.089,43 LD;
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 4.421,10 LD;
d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 3.053,61 LD;
f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 2.924,61 LD;
g) per la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 €13.819,01 LD;

Fondi previsti per progetti nazionali e comunitari (PNRR) € 94.449,46 Lordo dipendente .

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 31– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 32 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine è assegnata per le attività del personale docente una quota pari al 80,00% e per le attività del personale ATA una quota pari al 20,00 % della risorsa disponibile, detratti la quota spettante al DSGA e relativa sostituzione e ai collaboratori del Dirigente Scolastico.

2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo, ad eccezione delle ore eccedenti che verranno ridestinate al medesimo capitolo di spesa e ai residui per il personale docente che verranno impiegati per riconoscere le seguenti funzioni e nel seguente ordine:
   a. Referenti orario e sostituzione, fino ad un massimo di €150 cadauno (8 docenti);
   b. Coordinatori di classe, scuola secondaria, fino ad un massimo di €50 cadauno (17 docenti);
   c. Coordinatori di classi parallele, scuola primaria, fino ad un massimo di €20 cadauno (5 docenti);
   d. Coordinatori per l'integrazione, fino ad un massimo di €200 complessivi (2 docenti);
   e. Coordinatori per l'inclusione, fino ad un massimo di €150 complessivi (2 docenti);
   f. Coordinatori per la continuità, fino ad un massimo di €100 complessivi (2 docenti);
   g. Coordinatori per l'area TIC, PTOF e Valutazione, fino ad un massimo di €50 cadauno (3 docenti);
   h. Aumento di €35 per referente a cui sia stato attribuito un riconoscimento di €35 o €70;
   i. Tutor neo-assunti, fino a un massimo di €20 (9 docenti)

Art. 33 – Stanziamenti

1. Il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

   a. supporto alle attività organizzative: € 5.000,00 (collaboratori Dirigente Scolastico)

   b. supporto all'organizzazione della didattica: € 29.510,08 (referenze, commissioni e incarichi vari)

   c. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare attività d'insegnamento € 9.016,21

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

   a. intensificazione del carico di lavoro: € 6.895,00 (C.S.)

   b. intensificazione lavoro amministrativo € 3.986,57 (A.A.)

Art. 34 – Determinazione utilizzo della somma ex valorizzazione del personale docente (Legge di bilancio 160/2019)

1. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per l'ex valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 22/23 corrispondono a € 13.819,01.

Tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.160/2019 che prevedono che le risorse relative alla valorizzazione del personale docente, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore di tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato ed anche a tempo determinato) senza ulteriore vincolo di destinazione; si stabilisce che le stesse siano così assegnate: 80% al personale docente e 20% al personale ATA.

   a. Valorizzazione personale docente: € 11.055,21
   b. Valorizzazione personale ATA: € 2.763,80

Art. 35 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche i termini del pagamento.

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 36 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. I compensi stabiliti saranno rapportati all'effettivo svolgimento della mansione. Nel caso di assenze superiori a 30 giorni, anche non continuativi, i compensi saranno decurtati di 1/10 per ogni mese.

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 6 (n. 36 ore) per ogni singolo periodo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 37 - Incarichi specifici

Le risorse finanziarie destinate alla retribuzione degli incarichi specifici sono € 3.053,61

I compiti del personale ATA sono costituiti (art.54, comma 1, CCNL 2019/21):

- dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;

- da incarichi specifici della durata di un anno scolastico di natura organizzativa o di responsabilità che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedono lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, come descritto nel piano delle attività.

- per i lavoratori appartenenti all'Area dei collaboratori gli incarichi specifici di cui all'art.54, comma 4, saranno correlati, in particolare, all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza agli alunni – ivi compresi quelli della scuola dell'infanzia e quelli con disabilità e al primo soccorso.

Attribuzione incarichi specifici

Gli incarichi specifici (vedi allegata tabella) vengono attribuiti al personale che non è titolare dell'art.7 CCNL 7.12.2006 secondo i seguenti criteri:

- specifiche esigenze di plesso;

- specifiche esperienze maturate nel settore oggetto dell'incarico.

Art. 38 – Progetti comunitari e nazionali

Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale, alle relative competenze e secondo quanto previsto dal successivo art. 39:

a. Per il personale docente: gli incarichi vengono conferiti sulla base delle disponibilità acquisite a seguito di avvisi interni che opportunamente riportino i criteri di individuazione delle competenze necessarie al tipo di progetto;
b. Per il personale ATA: acquisita la disponibilità degli interessati si conferisce incarico relativo a sorveglianza degli alunni oppure pulizia degli spazi occupati durante i laboratori progettuali;

Art.39 - Funzioni miste

Il Comune di Reggio Emilia ha previsto i seguenti compensi per funzioni miste da corrispondere ai Collaboratori Scolastici impegnati nei servizi erogati all'utenza quali, ad esempio scodellamento durante la refezione, pre-scuola, post scuola:

comune di Reggio Emilia, €1200 lordo stato attività presso scuole dell'infanzia;

Comune di Reggio Emilia €745,20 lordo stato attività di prescuola presso scuole primarie (la quota può variare in base al numero di richieste del servizio per il quale viene predisposto il compenso dall'Ente Locale);

I Collaboratori Scolastici impegnati nei servizi sopra indicati saranno retribuiti con quote di funzioni miste; l'importo è da intendersi forfetario e riferito alla funzione svolta.

TITOLO SETTIMO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 38 – Campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.

2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso delle macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.

3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano di emergenza.

4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti…)

Art. 39 – Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D.lgs. 81/2008, art. 2, deve:

1. Adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
2. Valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare, con la collaborazione dell'RSPP, il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
3. Designare il personale incaricato di attuare le misure;
4. Richiedere interventi di tipo strutturale ed impiantistico all'Ente Locale, unitamente alla richiesta di documentazione relativa agli edifici scolastici;
5. Adottare i provvedimenti di emergenza nel caso di pericolo grave ed immediato unitamente alla tempestiva informazione all'Ente Locale;
6. Valutare i rischi esistenti, richiedere l'intervento all'Ente Locale e adottare le misure di protezione;

7. Designare il Responsabile e i componenti SPP, l'eventuale medico competente, gli addetti antincendio e primo soccorso;
8. Organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti e al personale scolastico;
9. Organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico, sia come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.L. lavoro/sanità del 16/01/1997, richiamato dall'Art. 37, comma 9 del D.lgs. 81/2008. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna;
10. Fornire ai lavoratori i DPI e acquisire gli atti relativi ai verbali di consegna;
11. Tenere correttamente, le cartelle sanitarie dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e il registro degli infortuni;
12. Redigere il piano di evacuazione e la programmazione delle relative prove di evacuazione.

Art. 40 – Servizio di prevenzione e protezione

Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti secondo la dimensione della scuola e addetti alle emergenze, al **primo soccorso, all'evacuazione e all'antincendio.** Il Dirigente Scolastico predispone il Servizio di prevenzione e protezione, individuando attraverso incarico formale il personale addetto, come da organigramma affisso nell'apposita bacheca, presente in ciascun plesso.

1. Alle figure sensibili competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
2. I lavoratori individuati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
3. Il Dirigente Scolastico individuerà oltre il personale, tempi e modalità del servizio di protezione e prevenzione, e determinerà i fondi per il funzionamento, le spese ed i compensi;
4. I compensi, a carico di risorse individuate nel programma annuale, possono essere di tipo forfettario in riferimento al DLgs 81/08.

Art. 41 – Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il Dirigente Scolastico designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi. Questi deve aver frequentato apposito corso di formazione e possedere competenze comprovate. Per l'a.s. 2024/25, è stato nominato quale Responsabile SPP il dott. Emanuele Montagna.

Art. 42 – Sorveglianza sanitaria – Medico competente

I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un pericolo per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli artt. 25, 38, 39 e seguenti del D.lgs. 81/2008, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria. Esso viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro. Per l'a.s. 2024/25 è stata nominata la dott.ssa Veronica Bartoli, del Centro ME.LA srl (RE).

Art. 43 – Il Documento di valutazione dei rischi

Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti dell'Ente Locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Art. 44 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D.lgs. 81/2008, art. 35)

Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, a titolo consultivo, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, l'RSPP, il medico competente ove previsto, l'RLS e i Referenti Sicurezza dei plessi.

Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- Il DVR e il Piano dell'emergenza;
- L'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute;
- La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.

Per ogni riunione l'RSPP redige un verbale firmato dalle parti presenti e conservato nei fascicoli sicurezza di ciascun plesso.

Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione.

Art. 45 – I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

Nei limiti delle risorse disponibili saranno realizzate le attività di formazione, di informazione ed aggiornamento obbligatorie nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.

Art. 46 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

6. Il RLS è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e del medico competente. La consultazione del rappresentante dei lavoratori ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui agli Art. 36 e 37 del D. Lgs 81/2008;

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere:

    a. le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
    b. le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;
    c. la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali nel rispetto della privacy;
    d. le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 48 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.